



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la *Sen. Anna Maria Bernini* è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO** il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e, in particolare, l’articolo 7, concernente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” e, in particolare, l’articolo 9 in materia di “*Fabbisogno, budget e spese di personale*”;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come successivamente modificata e integrata, da ultimo, con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025;
- VISTO** l’Atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno 2026, adottato con decreto ministeriale 28 gennaio 2026, n. 142, nel quale, tra le priorità indicate, si rileva che “*Dovranno essere adottate misure in grado di migliorare l’attrattività del nostro sistema della formazione superiore e della ricerca sia per attrarre in Italia talenti*”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

dall'estero, sia in un'ottica di mantenimento e valorizzazione, favorendo la circolazione dei talenti e l'attrattività del sistema, fondando lo sviluppo delle carriere e l'accesso ai finanziamenti su rigorosi criteri di merito, volti a premiare i risultati raggiunti dai ricercatori ad alto potenziale e a consolidare l'eccellenza scientifica italiana nel contesto internazionale;

VISTA

la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028*” e in particolare l'articolo 1, commi 312-315, il quale prevede che:

Comma 312. “*Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica*”;

Comma 313. “*Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede: a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; b) per il restante 50 per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.*”;

Comma 314. “*Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.*”;

Comma 315. “*Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.*”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 concernente la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”* che, nell'ambito della missione n. 17 *“Ricerca e innovazione”*, al programma n. 22 *“Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”*, prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1, lo stanziamento complessivo di euro 7.270.000 per l'anno 2026 e di ulteriori euro 1.450.000 a decorrere dall'anno 2027;
- VISTA** la ricognizione effettuata rispetto a ciascun ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero, relativamente alle unità di personale ricercatore e tecnologo in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 312, legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- CONSIDERATI** i dati relativi al costo unitario medio, comprensivo degli oneri contributivi e previdenziali, trasmessi dagli Enti pubblici di ricerca con riferimento alle unità di personale indicate da ciascuno, in riscontro alla sopra richiamata ricognizione;
- RITENUTO** pertanto di procedere al riparto dello stanziamento dell'anno 2026 per euro 7.270.000 e all'incremento di ulteriori euro 1.450.000, a decorrere dall'anno 2027, secondo un criterio direttamente proporzionale alle unità di personale reclutate a tempo determinato dagli Enti pubblici di ricerca, avuto riguardo al costo unitario medio di ciascuna di esse, comprensivo degli oneri contributivi e previdenziali,

DECRETA

Articolo 1

(Modalità e termini di riparto e assegnazione delle risorse)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente decreto stabilisce le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al comma 314, pari ad euro 7.270.000 per l'anno 2026 e l'incremento di ulteriori euro 1.450.000, a decorrere dall'anno 2027, a favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 312 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

3. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato assumendo quale base di calcolo la spesa complessiva per il personale reclutato dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
4. Le risorse sono ripartite tra gli EPR in funzione del peso percentuale della spesa sostenuta da ciascuno degli enti sul totale di cui al comma 3, come risultante dall'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Le risorse non utilizzate per l'anno 2026 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e sono destinate comunque all'attuazione delle medesime finalità anche per le annualità successive.
6. La Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica provvederà all'espletamento degli adempimenti amministrativi per l'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini